

VERBALE DI ACCORDO

In data 17.06.2020 tra:

- la Società Kiko S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Cristina Scocchia, assistita dal dott. Enzo De Fusco e dall'avv. Andrea Russo della società De Fusco & Partners (di seguito "la Società");
- Le OO.SS. FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS rappresentate rispettivamente da i Sigg.ri Sergio Aliprandi, Elena Maria Vanelli e Emilio Fagnoli (di seguito "le OO.SS.").

Premesso che

- la Società in data 8.06.2020 ha trasmesso alle OO.SS. informativa circa la situazione aziendale e la conseguente necessità di prolungare il ricorso agli ammortizzatori sociali di cui all'art. 22 del DL 18/2020, come successivamente modificato ed integrato, per un periodo di ulteriori 9 settimane;
- il CCNL applicato è quello per i dipendenti da aziende della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO);
- la Società, avendo unità produttive site in oltre 5 Regioni sul territorio nazionale, chiederà la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- le parti si sono incontrate in data odierna con strumenti di collegamento a distanza e la Società ha dato compiuta informazione alle OO.SS. della grave crisi in cui ancora riversa a causa delle restrizioni in essere durante la c.d. Fase 2, delle ragioni di ricorso alla procedura d'integrazione salariale, della durata prevedibile dell'intervento e delle modalità di attuazione delle riduzioni di orario.



Tutto ciò premesso:

le parti, dopo ampio ed approfondito esame a conclusione della riunione odierna, concordano quanto segue:

1) La Società farà ricorso alla cassa integrazione in deroga prevista dal D.L. n. 18/2020 per un numero di ulteriori 5 settimane e successivamente ulteriori 4 settimane, utilizzate nel rispetto e secondo le modalità introdotte dal D.L. n. 34/2020 e dal D.L. n. 52/2020.

Il trattamento di integrazione decorrerà:

- dal 10.6.2020 per le unità produttive situate nei territori individuati dall'articolo 17 del DL. 18/2020 (c.d. zona gialla);



- dal 13.5.2020 per le altre unità produttive situate sul resto del territorio nazionale.

2) Per i dipendenti coinvolti nell'applicazione della Cassa verrà disposta una sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per l'intera durata del trattamento, con modalità di equa rotazione, compatibilmente con la fungibilità delle mansioni, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative.

3) L'applicazione del programma di integrazione salariale comporterà la maturazione di tutti gli istituti legali e contrattuali per ogni mese intero secondo le regole di cui all'art. 191 del CCNL Commercio, come richiamato dal CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata - Federdistribuzione.

4) La Società provvederà al pagamento anticipato del trattamento di integrazione salariale, conguagliando successivamente con l'Istituto nelle normali scadenze di paga.

5) La Società si impegna a far svolgere la prestazione lavorativa nel rispetto delle misure di salute e sicurezza per i lavoratori, secondo quanto disposto nei Protocolli del 14.3.2020 e del 26.4.2020 ed eventuali, successive modificazioni e/o integrazioni e dalla legislazione vigente in materia.

6) Le parti si impegnano al monitoraggio e si incontreranno su richiesta di una delle stesse, per una verifica della situazione relativa all'andamento dell'accordo.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto di aver positivamente e compiutamente esperito la consultazione sindacale.


Letto, confermato e sottoscritto in via telematica con conferma del testo mezzo posta elettronica.

La Società




Le OO.SS.

Sergio Aliprandi



Elena Maria Vanelli



Emilio Fagnoli

